



Sentenza Tar Sardegna 31 dicembre 2021, n. 893 – Tassazione rifiuti (TARI)

Vi informiamo che il Tar della Sardegna, con Sentenza n. 893 del 31 dicembre 2021 – aderendo alle posizioni espresse dal MITE e dal MEF, con Circolare del 12 aprile 2021, riguardanti le modalità di applicazione dell'innovata normativa in materia regolamentazione del servizio di smaltimento dei "rifiuti industriali" e connessi, con assoggettamento a Tari – ha affermato che le superfici destinate a “magazzini per materie prime e stoccaggio” rientrano nell'esclusione dal tributo in quanto funzionalmente e strettamente connesse all'esercizio del ciclo produttivo.

Il Giudice amministrativo, ha affermato che i rifiuti prodotti dall' “industria” sono “rifiuti speciali” e devono quindi essere affidati dalle imprese, a proprie spese, a soggetti autorizzati, restando dunque fuori dalla Tari.

La Sentenza è disponibile al seguente [link](#)

Entrata in vigore del d.lgs. n. 196 del 2021 – Decreto SUP

Vi ricordiamo che lo scorso 14 gennaio è entrata in vigore il d.lgs. n. 196/2021 di recepimento della direttiva SUP e, con esso, diventano operative alcune delle misure in esso contenute.

In particolare, da oggi è in vigore l'art. 5 sulla restrizione all'immissione sul mercato dei seguenti prodotti di plastica monouso:

- bastoncini cotonati
- posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette)
- piatti
- cannucce
- agitatori per bevande
- aste da attaccare a sostegno dei palloncini
- contenitori per alimenti in polistirene espanso (destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; consumati direttamente dal recipiente; pronti per il consumo senza ulteriore preparazione)
- contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Inoltre, diventa pienamente operativo anche l'art. 7 sui requisiti di marcatura (già in vigore dal 3 luglio 2021 per via del [Regolamento \(UE\) 2020/2151](#)) sui seguenti prodotti di plastica monouso:

- Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
- salviette umidificate;
- prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- tazze o bicchieri per bevande.

Materie Prime Critiche – sezione dedicata sito web Ministero dello Sviluppo Economico

Il MiSE informa che a seguito dell'aggiornamento del sito web istituzionale del Ministero, è stata aggiunta una sezione dedicata alle Materie Prime Critiche, sezione che include anche i riferimenti al documento “Principi dell'UE per le materie prime sostenibili”.

La pagina e i relativi approfondimenti sono disponibili al seguente link: www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/materie-prime-critiche



Tariffe per la depurazione delle acque reflue industriali – segnalazione criticità

Il gestore del servizio idrico interessato da queste casistiche ha spiegato che ARERA, con Delibera 665/2017/R/IDR ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2018, una nuova struttura trinomina della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali e ne ha disposto l'applicazione graduale, nel rispetto del previsto vincolo sui ricavi con margine di flessibilità del 10%. Ha stabilito infatti che, per gli anni 2018 e 2019, la spesa annua di ciascun utente industriale, a parità di reflu scaricato (volume e caratteristiche qualitative), non potesse essere incrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente. Questo significa che il gestore ha calcolato, per il 2018 e 2019, la tariffa sia con il metodo previgente (statuito dal DPR 24 maggio 2017) sia con il nuovo metodo (Titolo IV Delibera 665/2017/R/IDR); nei casi in cui la tariffa calcolata con il nuovo metodo è risultata superiore rispetto a quella calcolata con il metodo tariffario previgente, all'utente industriale è stato fatturato un importo pari alla tariffa previgente aumentato al massimo della percentuale del 10%. Dal 2020 non trova più applicazione il predetto meccanismo di flessibilità del 10%, e la nuova struttura tariffaria viene determinata sulla base delle seguenti componenti.

- Una *quota fissa* quantificata in base al numero di determinazioni analitiche minime annue per il punto di scarico, previste dalla deliberazione ARERA in funzione delle quantità scaricate e della presenza o meno nello scarico di sostanze pericolose;
- Una *quota capacità* quantificata in base alle concentrazioni rinvenibili negli atti autorizzativi e al volume massimo autorizzato per lo scarico;
- Una *quota variabile* quantificata in base alla qualità dei reflui e proporzionale i volumi scaricati.

Da quanto riportato dal gestore del servizio idrico si deduce che la tariffa non è correlata realmente ai costi sostenuti per la depurazione dei reflui, ma è calcolata da una formula stabilita da ARERA.

Albo Nazionale Gestori Ambientali – Deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021 - Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti

Emanato il modello di formulario per il trasporto dei rifiuti da fosse settiche e pulizia manutentiva delle reti fognarie. Il formulario sarà vidimato virtualmente e scaricabile dal sito dell'Albo Gestori Ambientali a partire dal 30 aprile 2022. Potrà essere utilizzato in due casi

per trasportare il rifiuto dalle sedi di manutenzione/spurgo al deposito temporaneo (detto "raggruppamento temporaneo") presso la sede dell'impresa che effettua l'attività di pulizia;

per trasportare il rifiuto dai diversi luoghi di produzione direttamente agli impianti di destinazione.